

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed in particolare l'articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2011;

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge;

2. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha la finalità di chiarire che i divieti della tabella di cui all'allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi. Viene inoltre sostituita la dizione "di recente formazione" che ha sollevato alcuni problemi interpretativi. Conseguentemente viene chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005;

3. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha altresì l'esigenza di considerare le fattispecie delle casse di espansione come aree ove gli impianti fotovoltaici possono essere ammessi;

4. La modifica dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2011 ha la finalità di correggere un refuso, in quanto il divieto di cumulo impianti si applica solo agli impianti a terra, come già indicato nel preambolo della stessa l.r. 11/2011, nonché quella di prevedere una distanza minima di cento metri tra gli impianti di potenza inferiore a 200 kilowatt (kW), ad esclusione degli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 11/2011;

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011

Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

Art. 3 - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

5. La modifica dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2011 specifica opportunamente che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, non si applicano agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree di cui all'articolo 5 della stessa l.r. 11/2011;

6. L'allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito dall'allegato A della presente legge che contiene le seguenti modifiche:

a) Nelle eccezioni alla non idoneità delle aree di cui alla tabella 1 dell'allegato A, si definiscono con più precisione le cave e i siti minerari dismessi, aggiungendo le aree di discarica mineraria;

b) l'intestazione dell'ultima colonna della tabella 1 viene modificata in quanto le zone F) e I) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ex legge Galasso, trovano specifica disciplina in altre parti della stessa tabella;

c) la colonna "Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs. 42/2004" della tabella 1 viene modificata al fine di permettere l'installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW in aree degradate;

d) viene altresì modificata la colonna della tabella 1 dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Aree urbanizzate e casse di espansione

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.

2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque,

fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione."

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 dopo le parole: "di più impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "a terra"; dopo le parole: "duecento metri" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri."

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: " , agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'articolo 5."

Art. 3

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

1. L'allegato A della l.r. 11/2011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 novembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.10.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 ottobre 2011, n. 110

Proponenti:

Consiglieri Bini, Ceccarelli, Rossetti

Assegnata alle 2^a, 3^a, 6^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 21 ottobre 2011

Approvata in data 26 ottobre 2011

Divenuta legge regionale 39/2011 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A
(articolo 4)

1. TABELLA (articolo 4)

TECNOLOGIE: POTENZA E DIMENSIONE	SITI INSERITI NELLA LISTA MONDIALE DELL'UNESCO (TRATTATI) DEI SITI RELATIVI A P.ZA DEL DIONO DI PISA, CENTRI STORICI DI FIRENZE, SAN GIMIGNANO, SIENA E PIENZA, LA VAL D'ORCIA)	AREE E BENI IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE CULTURALE COME INDIVIDUATI AI SENSI DEL G.E.L.F. ART. 10 E 11 DEL D.LGS. 42/04	AREE E IMMOBILI VINCOLATI EX ART. 136 DEL D.LGS. 42/04 (EX LEGGE 1497)	ZONE ALL'INTERNO DI CONI VISIVI E PANORAMICI LA CUI IMMAGINE È STORICIZZATA, AREE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO E CULTURALE DEFINITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1	EMERGENZE CULTURALI E ZONE CONTIGUE A PARCHI ARCHEOLOGICI E CULTURALI	AREE NATURALI PROTETTE (NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI), SIR, SIC E ZPS	ZONE UMIDE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR	AREE D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) E AREE I.G.P.	ZONE VINCOLATE EX ART. 142 D.LGS. 42/04 (EX CALASSO); LETTERE A, B, C, D, E, G, H, I, L, M)
IMPIANTO CON POTENZA SUPERIORE A 5 KW ED INFERIORE OD UGUALE A 20 KW	NON IDONEI (**) MOTIVAZIONI: (***) L'INSERIMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPROMETTE SIA LA VISIBILITÀ CHE L'INTEGRITÀ STORICO-PAESAGGISTICA DEI SITI. LE NOTE ASTERISCATE SI RIFERISCONO SOLO ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VAL D'ORCIA OVE GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA SONO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE NELLE AREE URBANIZZATE, NELLE AREE DEGRADATE ED AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO, IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: (***) RAPPRESENTANO BENI VINCOLATI PER DECRETO CHE NELL'ACCEZIONE ORIGINARIA DEL 1939 RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO "BELLEZZE NATURALI" CHE IN GENERALE DEVONO ESSERE TUTELEATE NELLA LORO PERCEZIONE VISIVA D'INSIEME; L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI LIMITATE DIMENSIONI, ADEGUATEMENTE LOCALIZZATI, PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO E NELLE AREE URBANIZZATE	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: (***) TRATTASI DI AREE VINCOLATE PER DECRETO CHE RAPPRESENTANO BENI VINCOLATI PER DECRETO CHE NELL'ACCEZIONE ORIGINARIA DEL 1939 RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO "BELLEZZE NATURALI" CHE IN GENERALE DEVONO ESSERE TUTELEATE NELLA LORO PERCEZIONE VISIVA D'INSIEME; L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI LIMITATE DIMENSIONI, ADEGUATEMENTE LOCALIZZATI, PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO E NELLE AREE URBANIZZATE	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: (***) TRATTASI DEI PARCHI DI RILEVANTE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI DA DISPOSIZIONI DI SETTORE: PARCO ARCHEOLOGICO CITTÀ DEL TUPO, PARCHI DELLA VAL DI CORNIA, PARCO ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETOANE, PARCO MUSEO DELLE MINIERE DELL'AMIATA; LA LORO TUTELA E SALVAGUARDIA NON CONSENTE L'INSTALLAZIONE A TERRA DI IMPIANTI DI CONSISTENTE DIMENSIONI LIMITATEMENTE ALLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: (***) TRATTASI DEI PARCHI DI RILEVANTE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI DA DISPOSIZIONI DI SETTORE: PARCO ARCHEOLOGICO CITTÀ DEL TUPO, PARCHI DELLA VAL DI CORNIA, PARCO ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETOANE, PARCO MUSEO DELLE MINIERE DELL'AMIATA; LA LORO TUTELA E SALVAGUARDIA NON CONSENTE L'INSTALLAZIONE A TERRA DI IMPIANTI DI CONSISTENTE DIMENSIONI LIMITATEMENTE ALLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA	AREE NATURALI PROTETTE (NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI), SIR, SIC E ZPS	ZONE UMIDE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR	AREE D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) E AREE I.G.P.	ZONE VINCOLATE EX ART. 142 D.LGS. 42/04 (EX CALASSO); LETTERE A, B, C, D, E, G, H, I, L, M)
IMPIANTO CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW ED INFERIORE OD UGUALE A 200 KW	NON IDONEI MOTIVAZIONI: L'INSERIMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPROMETTE SIA LA VISIBILITÀ CHE L'INTEGRITÀ STORICO-PAESAGGISTICA DEI SITI.	NON IDONEE MOTIVAZIONI: I BENI VINCOLATI PER DECRETO RAPPRESENTANO ELEMENTI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE CHE VENGONO INTEGRALMENTE TUTELEATI ANCHE NELLA LORO PERCEZIONE VISIVA	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: (***) DEFINITE LE AREE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO E LE IN VARIAN STRUTTURALI DA TUTELEARE CHE L'INSERIMENTO DI TALI IMPIANTI POTREBBE COMPROMETTERE. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI IN RELAZIONE ALLA L.R. 1/2005, ART. 48 (P.T.D), ART. 51 (P.T.O) ED ART. 53 (P.S.) SONO DEFINITE LE AREE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO E LE IN VARIAN STRUTTURALI DA TUTELEARE CHE L'INSERIMENTO DI TALI IMPIANTI POTREBBE COMPROMETTERE. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI INTERVENTI RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE MOTIVAZIONI: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI INTERVENTI RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI INTERVENTI RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA, E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: LE CATEGORIE DI BENI INDIVIDUATE RAPPRESENTANO EMERGENZE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.
IMPIANTO CON POTENZA SUPERIORE A 200 KW	NON IDONEE MOTIVAZIONI: L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI CONSISTENTE DIMENSIONI COMPROMETTE LA PERCEZIONE VISIVA INTEGRALE D'INSIEME DELLE AREE TUTELEATE	NON IDONEE MOTIVAZIONI: L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI CONSISTENTE DIMENSIONI RISCHIA DI COMPROMETTERE LA PERCEZIONE VISIVA D'INSIEME DELLE AREE TUTELEATE	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (**) MOTIVAZIONI: VEDI SOPRA	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI INTERVENTI RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE (***) MOTIVAZIONI: TALI AMBITI RAPPRESENTANO SISTEMI ECOLOGICO-AMBIENTALI SENSIBILI OVE TALI INTERVENTI RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ E L'EQUILIBRIO ECO-SISTEMICO. AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO IN QUALITÀ DI ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AGRICOLTURA E NELLE AREE CARATTERIZZATE DA DEGRADO ED URBANIZZATE, SONO AMMISSIBILI GLI IMPIANTI PREVISTI NELLA PRESENTE FASCIA.	NON IDONEE MOTIVAZIONI: E CATEGORIE DI BENI INDIVIDUATE RAPPRESENTANO EMERGENZE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA; L'INSERIMENTO DI TALI IMPIANTI RISCHIA DI COMPROMETTERE LA VALENZA PAESAGGISTICO AMBIENTALE E PERCETTIVA DELLE CATEGORIE DI BENI INDIVIDUATE

2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 1

(*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.

(**) aree degradate.

Per aree degradate si intende:

- a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);
- b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
- c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.

(***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.

L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.